



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RICOGNIZIONE DI DEBITO NON TITOLATA ED IMPOSTA DI
REGISTRO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11[^], sentenza del 5
gennaio 2026, n. 48

Composizione

Perla Pietro (Presidente e Relatore) – Chiappiniello Agostino (Giudice) –
Scarzella Fabrizio (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – 191 CASO D'USO
Riconoscimento di debito - Imposta di registro – Debenza – Limiti - Ragioni

Massima

La ricognizione di debito, rivestendo un carattere meramente ricognitivo di una
situazione debitoria certa, non ha ad oggetto una prestazione a contenuto
patrimoniale ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso
d'uso effettivo.

Rif. normativi

artt. 4, 6, 9 e 37 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. un., 16 marzo 2023, n. 7682; Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio
2018, n. 481

Anno pubbl.

2026